

COMUNE DI CAMPODORO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO

di

POLIZIA RURALE



- Approvato con delibera di C.C. n. 96 del 6.12.1985, pubblicata all'Albo Pretorio dal 11.2.1986 al 25.2.1986, agli atti C.R.C. al n. 12256/86, esecutiva ai sensi di legge.

Ripubblicata all'Albo Pretorio dal 2.9.1986 al 16.9.1986 senza opposizioni.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
Campanella

- Integrato con delibera di C.C. n.56 del 24.5.1986, pubblicata all'Albo Pretorio dal 26.6.1986 al 10.7.1986, agli atti C.R.C. n.35597/86, esecutiva ai sensi di legge.

Ripubblicata all'Albo Pretorio dal 11.8.1986 al 25.8.1986, senza opposizioni.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
Campanella

- Integrato con delibera di G.M. n. 272 del 5.11.1986, pubblicata all'Albo Pretorio dal 9.12.1986 al 23.12.1986, agli atti C.R.C. n.59328/86, esecutiva ai sensi di legge.

Ripubblicata all'Albo Pretorio dal 31.12.1986 al 15.1.1987, senza opposizioni.

Ratificata dal C.C. con atto n. 170 del 18.12.1986.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
Campanella

- Integrato con delibera di C.C. n.26 del 7.3.1988, pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.3.1988 al 7.4.1988, agli atti C.R.C. al n. 15068/88, esecutiva ai sensi di legge.

Ripubblicata all'Albo Pretorio dal 18.5.1988 al 1.6.1988, senza opposizioni.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
Campanella

C A P O I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA' -

Art. 1 - LIMITI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le norme vigenti.

Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3 - DISIMPEGNO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto da Agenti municipali e dagli uffici e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'Art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

Art. 4 - ORDINANZE DEL SINDACO

Il Sindaco, oltre ai poteri straordinari che,

ai sensi dell'Art. 153 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, sono demandati in materia di edilizia, Polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, e spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'Art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", e del vigente Codice della strada (R.D. 8 dicembre 1933, n.1740 - per la parte rimasta in vigore - e R.D. 15 giugno 1959, n. 393).

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

C A P O II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5 - PASCOLO DEGLI ANIMALI

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 20.000

Art. 6 - PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE
ED IN FONDI PRIVATI

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati vincolati, occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 7 - SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 8 - ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIE DI
BESTIAME DI QUALSIVOGLIA SPECIE

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 20.000

Art. 9 - PASCOLO IN ORE NOTTURNE

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fon
di chiusi.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 20.000

Art. 10 - ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinata
da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le
licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre ai principi gene
rali e disposizioni di cui alla legge 27.12.1977 n.968,
anche le norme emanate con leggi e regolamenti regiona
li e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione
Provinciale.

C A P O III

CASE COLONICHE

Art. 11 - COSTRUZIONE DI CASE COLONICHE

Per la costruzione, l'ampliamento o il riat-

tamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., occorre la concessione del Sindaco.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12 - IGIENE DELLE CASE COLONICHE

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine e munite di scale fisse. Lo stesso dicasi per i fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Previa relazione e/o segnalazione dell'ULSS:

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 20.000

Art. 13 - PREVENZIONE INCENDI

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

I fienili debbono essere posti ad adeguata distanza dalle case coloniche.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della legge 26 luglio 1965 n.966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n.98 del 9 aprile 1982), si

dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di prevenzione incendi"

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 20.000

Art. 14 - DEPOSITI DI ESPLOSIVI E INFIAMMABILI

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773 e dalle disposizioni del Regolamento approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e relative successive modificazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934 (G.U. 28.9.1934 n.226) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.1937 n. 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche essere osservate le disposizioni di cui al DPR 28.6.1955 n 620.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 - INCAMERAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 20.000

Art. 16 - LATRINE

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche tipo IMHOFF o in pozzi neri a tenuta stagna o, se si tratta di case isolate, nella concimaia.

Sono proibite le latrine nei cortili, formate da ripari mobili o di recinti di fascine.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L. 20.000

Art. 17 - STALLE

Le stalle con due o più bovini e equini adulti, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle previsioni del R.D.L. 1° dicembre 1930, modificato dalla legge 25 giugno 1931 n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonché degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265 e comunque alla normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000

Oblazione in via breve di L. 40.000

Art. 18 - CONCIMAIE

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non di

ano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
Oblazione in via breve di L. 40.000

Art. 19 - CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 20.000

C A P O IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTE
SI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 20 - DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000
Oblazione in via breve di L. 80.000

Art. 21 - SPURGO DI FOSSI E CANALI

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso nel termine prescritto gli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000
Oblazione in via breve di L. 80.000

Art. 22 - DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base della opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto, l'arre-

tramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, arbusti, siepi vive ecc., dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
Oblazione in via breve di L. 40.000

Art. 23 - ABBEVERATOI PER ANIMALI

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio di veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 20.000

Art. 24 - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

Sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000
Oblazione in via breve di L. 50.000

Art. 25 - ARATURA DEI TERRENI

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali

ed interpoderali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno cm. 70 dalla carreggiata stradale o garantendo comunque il normale deflusso delle acque meteoriche.

Sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000
Oblazione in via breve di L. 50.000

Art. 26 - SPIGOLATURE

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma, deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 20.000

C A P O V

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCI VI ALL'AGRICOLTURA

Art. 27 - DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE - DENUNZIA OBBLIGATORIA

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi alla agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931 n.987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 Ottobre 1933, n.1700 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusi o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 Aprile.

Art. 28 - DIVIETO DELLA VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMENTI

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte di piante o di sementi destinate alla coltivazione. E' concesso, previa autorizzazione del Sindaco, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 50.000

Art. 29 - CARTELLI PER ESCHES AVVELENATE

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze velenefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse idonea protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

Sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000
Oblazione in via breve di L. 60.000

C A P O VI

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 30 - OBBLIGO DI DENUNCIA

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'Art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n.55 in data 5 giugno 1954 dell'alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

Art. 31 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L.100.000

Art. 32 - SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE
INFETTIVE

L'interramento di animali morti per malattie in fettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, 8 febbraio 1954, n.320 e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000
Oblazione in via breve di L. 60.000

Art. 33 - IGIENE DELLE STALLE

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro. Dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

I liquami potranno essere asportati in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro in orari e con le modalità che saranno stabilite con determinazione sindacale.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 34 - COLTURE AGRARIE - LIMITAZIONI

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si rende necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 35 - ATTI VIETATI SULLE STRADE E SUL TERRENO

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

Sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000
Oblazione in via breve di L. 60.000

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse

una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazioni le disposizioni contenute nel D.L. Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, richiamata in vigore dall'Art. 14 della Legge 12 febbraio 1952, n. 126.

Oltre agli atti previsti dall'Art. 1 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
- c) il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattarli o ingombrarli, è tenuto prontamente a provvedere, a proprie spese e cura, al loro sgombrò ed alla pulizia.

E' fatto divieto di gettare nei fosso o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto od altro.

Per chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o in altri luoghi non consentiti - fatta salva ogni altra azione penale, è passibile di ammenda.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000
Oblazione in via breve di L. 200.000

S A N Z I O N I

Le sanzioni amministrative sono fissate dal Sindaco con propria determinazione nell'importo fra il minimo e il massimo previsto dal presente Regolamento e nel rispetto delle norme in vigore.

Art. 36 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia municipale nonchè dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di Lire 1.000.000.

Ai sensi dell'Art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore in una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perchè non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 nov. 1981, n. 689.

Art. 37 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del del T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 38 - INESECUZIONE DI ORDINANZA

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle or dinanze emanate dal Sindaco a norma della Legge Comunale e Provinciale, salvi i casi previsti dall'Art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione -
da L. 50.000 a L. 500.000.- Oblazione di L. 100.000.

Art. 39 - SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere la infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazio
ne.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n. 689 e DPR 22.7.1982, n.571.

Le cose sequestrate saranno depositate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 40 - SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente regolamento, al trasgressore in pos sesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sa rà inflitta la sospensione della concessione o della au- torizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, ri- parazioni o ripristino, conseguenti al fatto infra- zionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comu nali dovuti dal titolare in dipendenza della conces- sione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adem- piuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosser- vanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 41 - RISARCIMENTO DANNI

Nel caso la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordina- re l'accettazione della conciliazione di cui al preceden te art. 36 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della tras- gressione stessa o lo stato di fatto che la costituisce.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso, in particolare il Regolamento di Polizia Rurale adottato dal Podestà di questo Comune in data 10.8.1932 con delibera n. 170.

I N D I C E

CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1	- Limiti del regolamento	pag. 2
Art. 2	- Oggetto del serv. di Pol. Municip. .	" 2
Art. 3	- Disimpegno del serv. di Pol. Rurale.	" 2
Art. 4	- Ordinanze del Sindaco	" 2

CAPO II - PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5	- Pascolo degli animali	pag. 3
Art. 6	- Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati	" 4
Art. 7	- Sanzioni per pascolo abusivo	" 4
Art. 8	- Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie .	" 4
Art. 9	- Pascolo in ore notturne	" 5
Art. 10	- Esercizio di caccia e pesca	" 5

CAPO III - CASE COLONICHE

Art. 11	- Costruzione di case coloniche	pag. 5
Art. 12	- Igiene delle case coloniche	" 6
Art. 13	- Prevenzione incendi	" 6
Art. 14	- Deposito di esplosivi e infiammabili	" 7
Art. 15	- Incameramento delle acque piovane ..	" 7
Art. 16	- Latrine	" 8
Art. 17	- Stalle	" 8
Art. 18	- Concimaie	" 8
Art. 19	- Cani a guardia di edifici rurali ...	" 9

CAPO IV - FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBE RI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATU RE

Art. 20	- Divieto di impedire il libero deflusso delle acque	pag. 9
Art. 21	- Spurgo di fossi e canali	" 10
Art. 22	- Distanze per fossi, canali ed alberi	" 10
Art. 23	- Abbeveratoi per animali	" 11

Art. 24	- Recisione di rami protesi e radici ...	pag. 11
Art. 25	- Aratura dei terreni	" 11
Art. 26	- Spigolature	" 12

CAPO V - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO
GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 27	- Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria	pag. 12
Art. 28	- Divieto della vendita ambulante di piante e sementi	" 13
Art. 29	- Cartelli per esche avvelenate	" 14

CAPO VI - MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 30	- Obbligo di denuncia	pag. 15
Art. 31	- Isolamento per malattie contagiose ..	" 15
Art. 32	- Seppellimento di animali morti per malattie infettive	" 16
Art. 33	- Igiene delle stalle	" 16

CAPO VII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 34	- Colture agrarie - Limitazioni	pag. 17
Art. 35	- Atti vietati sulle strade e sul terreno "	17

CAPO VIII - SANZIONI

Art. 36	- Accertamento delle violazioni e sanzioni	pag. 19
Art. 37	- Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio	" 20
Art. 38	- Inesecuzione di ordinanza	" 20
Art. 39	- Sequestro e custodia di cose	" 20
Art. 40	- Sospensione delle autorizzazioni	" 21
Art. 41	- Risarcimento danni ;	" 21

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42	- Entrata in vigore del Regolamento ...	pag. 22
---------	---	---------